

COMUNE DI MONTEVIALE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità	pag. 3
Art. 2 Prevenzione della produzione dei rifiuti	pag. 3
Art. 3 Recupero dei rifiuti	pag. 3
Art. 4 Istituzione della tassa	pag. 4
Art. 5 Ambito e scopo del regolamento	pag. 4
Art. 6 Zone territoriali servite	pag. 5
Art. 7 Gettito della tassa e costo del servizio	pag. 5
Art. 8 Presupposto della tassa	pag. 6
Art. 9 Esclusione della tassa	pag. 6
Art.10 Soggetti passivi e soggetti responsabile del tributo	pag. 7
Art.11 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 8
Art.12 Commisurazione della tassa e tariffe	pag. 8
Art. 12 bis Determinazione delle tariffe in via transitoria	pag. 9
Art.13 Locali e aree tassabili	pag. 10
Art.14 Computo delle superfici	pag. 11
Art.15 Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag. 11
Art.16 Agevolazioni ed esenzioni	pag. 12
Art. 16 bis Iscrizioni a bilancio	pag. 12
Art.17 Riduzioni a fronte di risparmio di costi	pag. 12
Art.18 Limite di riduzione tariffaria	pag. 13
Art.19 Classificazione dei locali e aree	pag. 13
Art.20 Tassa giornaliera	pag. 14
Art.21 Denunce	pag. 14
Art.22 Accertamento e controllo	pag. 15
Art.23 Poteri del Comune ed autotutela	pag. 16
Art.24 Riscossione	pag. 16

TITOLO II - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art.25 Sgravi e rimborsi	pag. 17
Art.26 Sanzioni	pag. 17
Art.27 Contenzioso	pag. 17
Art.28 Disposizioni transitorie	pag. 18
Art.29 Abrogazioni	pag. 18
Art.30 Norme di rinvio	pag. 18
Art.31 Collegamento tra ufficio tributi e uffici comunali	pag. 18
Art.32 Entrata in vigore	pag. 18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

ART. 2

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali;
 - b. la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti.

ART. 3

Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a. il reimpiego e il riciclaggio
 - b. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti

- c. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi
 - d. l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

ART. 4

Istituzione della tassa

(art. 58 D.lgs. n. 507/1993)

1. In applicazione del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, il presente regolamento istituisce e disciplina nell'ambito del Comune di Monteviale la tassa annuale da applicare in base alle tariffe per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, così come definiti dall'art. 39, comma 1, della legge 22.02.1994, n. 146, nonché dei rifiuti ordinari ed ingombranti provenienti da locali ed aree anche scoperte, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale come previsto nel successivo articolo 6.
2. E' pure istituita la Tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo sopraccitato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto dall'art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

ART. 5

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, così come modificato dalla Legge n. 146/1994, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 4. In particolare determina la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani ed assimilati e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Agli effetti del presente regolamento per "tassa" e per "Decreto" si intendono, rispettivamente, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, e la disciplina legislativa citata nel comma 1.

ART. 6
Zone territoriali servite
(art. 59 D.Lgs. n. 507/1993)

1. I limiti delle zone territoriali nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i suddetti limiti.
2. Anche in assenza della suddetta delimitazione la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

ART. 7
Gettito della tassa e costo del servizio
(art. 61 D.Lgs. n. 507/1993)

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione di Giunta annuale delle tariffe, che dovrà comunque rispettare il disposto del comma 1 dell'art. 61 del Decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve tendenzialmente essere coperto dal gettito della tassa. A tale scopo, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1994 n. 446 stabilisce annualmente la percentuale del rapporto di copertura dei costi e determina, altresì, la deduzione percentuale per i rifiuti esterni prevista dell'art. 61, comma 3 bis, del D.Lgvo 507/96 e successive modificazioni.
2. Il gettito della tassa cui far riferimento, ai fini della copertura del costo del servizio, deve intendersi comprensivo dell'entrata figurativa corrispondente all'importo delle agevolazioni ed esenzioni eventualmente previste per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate per l'esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al Concessionario). Non si considerano, inoltre, le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Il costo d'esercizio da considerarsi ai fini della copertura di cui al comma 1 è quello relativo alle spese ed oneri diretti ed indiretti inerenti al servizio, compresi quelli finanziari per investimenti effettuati. Sono esclusi dal calcolo per la determinazione del costo del servizio il debito per la restituzione della quota di capitale investito e le spese generali e specifiche di gestione del tributo. Il minor gettito derivante dall'applicazione di riduzioni o agevolazioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento trova autonoma e specifica collocazione in apposito capitolo di uscita del bilancio di previsione ed è coperto con entrate diverse rispetto alla tassa.
4. Entro il 31 agosto di ciascun anno il soggetto che effettua il servizio trasmette al Comune il conto consuntivo dell'esercizio precedente ed apposita relazione dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del Decreto.
5. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 61 del Decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio della tassa eccedente mediante il riconoscimento ai contribuenti di una corrispondente riduzione percentuale del tributo dovuto per il periodo d'imposta successivo.

ART. 8
Presupposto della tassa
(art. 62 D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte (diverse dalle aree a verde) pertinenziali o accessorie di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito e attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - assimilati - pericolosi.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 9
Esclusioni della tassa
(art. 62 D.Lgs. n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centri termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
 - b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile nonché le aree comuni che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (certificato inabilità/inagibilità, concessione edilizia...)

g. le aree adibite a verde accessorie e pertinenziali di qualsiasi immobile.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. L'esenzione di cui al comma 4 viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
6. I locali dove si producono rifiuti provenienti da attività industriali non sono soggetti all'applicazione della tassa ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 915/82. Per i locali ove vengono svolte attività industriali si intendono quei locali, superfici scoperte, sale di lavorazione ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari, ancorché non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente asservibili a tale lavorazione. I locali o le aree, sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma che non siano adibiti direttamente a lavorazioni industriali (esclusi i locali e le pertinenze che non sono soggetti a imposizione) e ove si producono altri rifiuti legati alla presenza umana e che, anche per quantità e qualità, non siano equiparabili ai rifiuti speciali, sono soggetti al pagamento della tassa.

ART. 10

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 8 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Nei casi di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperti di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
3. L'Amministratore del condominio e il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. Per le unità immobiliari, adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 3 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 11

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Inizio:

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione e di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

Cessazione:

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali e aree dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

2. Le denunce di nuova iscrizione o cessazione devono essere presentate all'Ufficio Tributi entro i termini di cui all'art. 21 del presente regolamento.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa è assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

ART. 12

Determinazione delle tariffe

- 1) La tassa viene determinata, in ragione d'anno, a partire dell'1 gennaio 1998, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati producibili nei locali e aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.
- 2) Per la determinazione delle tariffe unitarie, specifiche per ogni singola utilizzazione o attività, si definiscono le seguenti entità:
- gettito previsto dal servizio (G): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio ©, espresso in lire, determinato secondo le disposizioni dell'art. 61 del decreto 507, e il grado di copertura (gc) stabilito in base allo stesso art. 61:
 - $G = c \times gc$;
 - tariffa media (Tm): è data dal rapporto tra il gettito previsto del servizio (G), espresso in L. e la superficie complessiva imponibile (S), espressa in metri quadrati, nota o accertata:
 - $Tm = G/S$
 - produttività media (Pm): è dato dal rapporto tra il quantitativo dei rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q), espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S), espressa in metri quadrati:
 - $Pm = Q/S$

- produttività specifica (Ps): è dato dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività (Pc), espressa in chilogrammi, e la superficie tassabile della stessa attività (Sc), espressa in metri quadrati:
 - $P_s = P_c / S_c$
 - costo medio di smaltimento (Cm): è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento ©, espresso in lire e il quantitativo di rifiuti solidi urbani e assimilati complessivamente prodotti (Q), espresso in chilogrammi:
 - $C_m = C / Q$
 - costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc), espresso in L., e il quantitativo prodotto dalla stessa attività (Qc), espresso in chilogrammi:
 - $C_s = C_c / Q_c$
- 3) La tariffa unitaria (Tu), specifica per ogni singola utilizzazione o attività, si ottiene moltiplicando la tariffa media TM per il rapporto tra la produttività specifica (Ps) e la produttività media (Pm) e per il rapporto tra il costo specifico (Cs) e il costo medio (Cm), secondo la formula seguente:
 $T_u = T_m \times P_s / P_m \times C_s / C_m$
- 4) I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente per conseguire basi di dati sulla produzione dei rifiuti oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici e le relative elaborazioni, prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti o istituti di ricerca.
- 5) I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i valori 0.70 e 1.30, a ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento © onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:
 $C_{c1} = W / C$

Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto, quali la composizione organica, la dimensione medie, il peso specifico, il potere calorifico, nonché della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento

Art. 12 Bis **Determinazione delle tariffe in via transitoria**

1. Fino al conseguimento dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e degli altri elementi statistici che devono essere prodotti da parte di prgani dello stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti o istituti di ricerca, la tassa viene determinata in ragione d'anno sulla base di coefficienti quantitativi e qualitativi per unità di superficie imponibile di rifiuti producibili nei vari locali e aree in relazione alle categorie di cui al successivo art. 19.
2. Il coefficiente quantitativo (Ip), compreso tra i valori 0.5 e 3, sarà stabilito tenendo conto della quantità media dei rifiuti producibili da ogni singola categoria e da ogni utente, con riferimento ai dati parziali o definitivi, acquisiti dal comune.
3. Il coefficiente qualitativo (iq), compreso tra i valori 1 e 3, sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto, quali la composizione organica, la

dimensione media, il peso specifico, il potere calorifico, nonché della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

4. Per la determinazione delle tariffe unitarie, specifiche per ogni singola categoria, secondo le indicazioni dei commi precedenti, si definiscono le seguenti entità:

a) gettito previsto del servizio (G): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio ©, espresso in lire, determinato secondo le disposizioni dell'art. 61 del decreto 507 e il grado di copertura (gc) stabilito in base allo stesso art. 61:

$$G = c \times gc;$$

b) tariffa media T_m : è data dal rapporto tra il gettito previsto del servizio (G), espresso in lire, e la superficie complessiva imponibile (S), espressa in metri quadrati, nota o accertata:

$$T_m = G/S$$

5. La tariffa unitaria (T_u), specifica per ogni singola utilizzazione o attività, si ottiene moltiplicando la tariffa media T_m per il coefficiente quantitativo (I_p) e per il coefficiente qualitativo (I_q), secondo la formula seguente:

$$T_u = T_m \times I_p \times I_q$$

ART. 13

Locali e aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili in via esemplificativa le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale cucine, ecc.) sia accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine., ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle e i fienili a uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di laboratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali e accessori adibiti a esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
2. Si considerano, inoltre, tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 14, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni e in via esemplificativa:
 - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area su cui si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - le aree scoperte operative e pertinenziali di immobili diversi da quelli di civile abitazione.

ART. 14

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e può essere ricavata dalla planimetria catastale o da altre analoghe.
2. Le superfici delle aree scoperte che costituiscono pertinenza e accessorio di immobili diversi da quelli adibiti a civile abitazione sono computate nel limite del 50%.
3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 15

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a. del 20% per le abitazioni con unico occupante di età non inferiore ai 65 anni con superficie superiore a mq. 40;
 - b. del 20% per i locali, diverse dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi, per l'esercizio dell'attività;
 - c. del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;
 - d. del 20% nei confronti dei cittadini che aderiranno alle iniziative dell'Amministrazione Comunale per la riduzione della quantità dei rifiuti organici attraverso l'utilizzo di appositi contenitori messi a disposizione dalla stessa.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate a partire dall'01.01.1998, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione da presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione o la variazione.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del decreto.

ART. 16

Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti dagli art. 9 e 16 del presente regolamento e dalle leggi vigenti:
 - a. chiese o locali e aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi a uso abitativo o a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b. gli stabili destinati esclusivamente a uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
 - c. **gli stabili delle scuole materna, elementare e medie;**
 - d. **sono esonerati** dal pagamento della tassa coloro che godono dell'assistenza economica di base da parte di Enti Pubblici o che si trovino in particolari condizioni economiche.
2. Le esenzioni ed esoneri di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
3. L'Ufficio Tributi si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 16 bis

Iscrizione a bilancio

1. Le riduzioni di cui all'art. 15, lettera a) e d) e le agevolazioni ed esenzioni di cui all'art. 16 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del Decreto, nell'importo da calcolarsi in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello ottenuto con l'applicazione delle agevolazioni od esenzioni, al netto di qualsiasi addizionale od onere accessorio.

ART. 17

Riduzioni a fronte di risparmio di costi

(art. 67 D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, è stabilita la riduzione della tassa nei seguenti casi:
 - a. del **20%** quando gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una comprovata minore produzione di rifiuti;
 - b. del **15%** quando venga dimostrata l'esistenza di processi di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo comportanti una comprovata diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito tale da agevolare lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
 - c. del 10% quando per le suddette attività gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, di cui al comma 3 dell'art. 61 del Decreto.

Le riduzioni di cui al presente comma non sono cumulabili; qualora si riscontrassero più condizioni riduttive troverà applicazione quella più favorevole al contribuente.

ART. 18

Limite di riduzione tariffaria

1. Al fine di evitare l'eccessiva riduzione del carico e la conseguente antieconomicità dell'esazione, le agevolazioni non possono in ogni caso dar luogo ad un'applicazione della tassa in misura inferiore a L. 20.000 per ogni articolo iscritto a ruolo.

ART. 19

Classificazione dei locali e aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto art. 68, comma 2, del D.Lgs., i locali e aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione nel rispetto del criterio di omogeneità nell'attitudine alla produzione dei rifiuti:

CATEGORIA A:

1. abitazioni private;
2. collettività, convivenze;

CATEGORIA B

1. Studio di professionisti, artisti, legali, tecnici, sanitari, fotografici, medici, ragionieri, psicologi, veterinari;
2. botteghe e laboratori artigiani;

CATEGORIA C

1. Esercizi pubblici: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie, edicole, profumerie, cartolerie, farmacie, abbigliamento, calzature, panifici, barbieri, parrucchieri, estetiste ecc.;
2. Spacci industriali;
3. Distributori di carburante;
4. Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni.

CATEGORIA D

1. Uffici delle aziende commerciali o industriali;
2. Banche;
3. Teatri e cinematografi;

CATEGORIA E

1. Uffici pubblici;
2. Locali degli Enti Pubblici di assistenza e beneficenza, case di cura;
3. Scuole Materne;
4. Scuole dell'obbligo.

2. Per i locali e aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si fa riferimento all'attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso, fatta eccezione per le aree cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.

4. La superficie dei locali e aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali e aree principali. Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini e altri servizi annessi a negozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili. La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali rispetto all'uso di quelli principali.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività economica ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. La classificazione, indicata al comma 1, troverà applicazione con decorrenza 01.01.1998.

ART. 20

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali e aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del decreto. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
5. Sono esenti dal pagamento della tassa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 67 del Decreto, le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 21

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, **entro il 20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, gli estremi catastali dell'immobile, gli estremi del catasto elettrico, la superficie e destinazione dei singoli locali e aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione

e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati:

a. per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

b. per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza e amministrazione;

c. per le ditte oltre alle informazioni di cui al punto b), devono essere dichiarati il n.ro degli addetti, le attività svolte, le materie prodotte e l'eventuale iscrizione alla CCIAA.

4. Qualora il contribuente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione dovrà contenere le generalità di quest'ultimo.
5. Alla luce di quanto disposto dall'art. 63 del decreto la dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Tributi.
7. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

ART. 22

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del Decreto.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del decreto:
 - a.** rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di apposita autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b.** utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - c.** richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 23
Poteri del Comune ed autotutela
(art. 73 D.Lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo di cui al precedente art. 23, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:
 - a. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree e delle relative planimetrie;
 - b. richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione, non solo ai loro occupanti o detentori, ma anche ai proprietari;
 - c. invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. Qualora il funzionario responsabile, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può, indicandone i motivi, provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
3. Il potere d'accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 24
Riscossione
(art. 72 D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale delle Entrate, a pena di decadenza, **entro il 15 dicembre di ciascun anno**. I predetti importi sono arrotondati alle mille lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602.

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 25

Sgravi e rimborsi

(art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il funzionario responsabile dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 18, è disposto dal funzionario responsabile entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 3 del medesimo art. 18, da presentare, a pena di decadenza, **entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo**. Per notifica del ruolo si intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. 602/1973.
3. In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dell'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 26

Sanzioni

(art. 76 D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari, per la mancata esibizione e trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto.
2. E' infedele la denuncia che, pur completa di tutti i cespiti, contenga dati comportanti la determinazione di una base imponibile inferiore a quella reale.

ART. 27

Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazioni di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Veneto, Sezione staccata di Vicenza.

ART. 28

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

ART. 29

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 30

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 31

Collegamento tra ufficio tributi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali devono comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:
 - a. uffici demografici**: i dati su immigrati ed emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, i cambi via, i decessi;
 - b. ufficio edilizia privata**: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
 - c. ufficio commercio**: estremi delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività, secondo le leggi e le norme vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite, così come previsto dall'art. 37, comma 4, del vigente Statuto Comunale.